

Proposta di legge

“Legge quadro di riordino delle misure per la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile sulle donne”

Loredana Raia

Felice Di Maiolo

Bruna Fiola

Roberta Gaeta

Maria Luigia Iodice

Vittoria Lettieri

Carminio Mocerino

Tommaso Pellegrino

Gennaro Saiello

Relazione illustrativa

Il presente Testo nasce con l'obiettivo di realizzare in Campania un sistema di misure organico e unitario di prevenzione e contrasto alla violenza maschile sulle donne: è necessario sistematizzare sia tutta la legislazione che le relative misure finora approvate, al fine di programmare, in maniera coordinata, tutti gli interventi.

Sebbene dal 1996, da quando è stata approvata la legge nazionale che finalmente cambiava il codice Rocco e riconosceva la violenza contro le donne un reato contro la persona e non contro la morale, siano stati compiuti importanti passi in avanti a tutti i livelli istituzionali, nelle politiche di contrasto a questo fenomeno così drammatico, permangono profonde criticità, a partire dalla sua matrice culturale.

Sul fronte della denuncia si registrano numeri in continuo aumento, ciononostante le vittime non si sentono ancora sufficientemente tutelate nel percorso di uscita dalla violenza e i dati dei femminicidi sono la riprova della necessità di rafforzare ulteriormente le forme di prevenzione e tutela. Assistiamo, infatti, ad una recrudescenza dei femminicidi giovanili che hanno una efferatezza pari a quella degli adulti. Secondo i dati della direzione centrale Polizia criminale, fra il 2020 e il 2023 si è registrata una crescita del 35% delle aggressioni e le violenze di genere. Indicativo lo spaccato per età delle vittime: il 76% di donne che hanno subito violenza sessuale e il 73% delle vittime di stupro di gruppo ha meno di 34 anni. L'incidenza delle violenze sessuali tra le giovani, inoltre, dai 14 e i 17 anni è aumentata dal 2020 dal 24% al 27%.

Gli ultimi casi di femminicidio in Campania, da quello di Anna Scala in penisola sorrentina a quello di Martina Carbonaro ad Afragola, ci indicano due aspetti del fenomeno su cui è necessario porre l'attenzione: nel primo caso, la protezione, l'incapacità di valutazione e presa in carico delle donne che denunciano e nel secondo l'abbassamento dell'età dei femminicidi.

E', dunque, necessario intervenire fortemente sul piano culturale, accelerando sul versante della prevenzione, introducendo l'educazione all'affettività e ai sentimenti nelle scuole e realizzando campagne di comunicazione e sensibilizzazione specifiche.

Il femminicidio di Martina Carbonaro, di appena 14 anni, non è un caso isolato. Ce ne sono stati tanti altri, in Italia e in Campania che hanno scosso le nostre coscienze, come il femminicidio di Giulia Tramontano, uccisa quasi al termine della gravidanza, insieme al piccolo Thiago che aveva in grembo.

Affrontare l'aspetto della violenza maschile sulle donne tra i giovani, dunque, è quantomai urgente. Vi è la necessità di un impegno collettivo, istituzionale, sociale, civile, per smantellare la cultura patriarcale del possesso e del dominio, di cui la nostra società è ancora troppo permeata. Occorre:

- una rete stabile di collaborazione tra istituzioni, servizi sociali e sanitari, centri antiviolenza, forze dell'ordine, magistratura per garantire protezione e supporto alle donne vittime di violenza, garantendo loro l'alienazione dalla condizione di rischio per la propria incolumità, assicurandole in luoghi sicuri di residenza;
- Un piano pluriennale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza maschile contro le donne attraverso iniziative di sensibilizzazione ed informazione, che prevedano anche interventi sulla comunicazione, con particolare riferimento al linguaggio di genere discriminatorio.
- Introdurre programmi educativi obbligatori nelle scuole di ogni ordine e grado per decostruire gli stereotipi di genere e promuovere relazioni basate sul rispetto e sull'uguaglianza. C'è bisogno di una formazione specifica per insegnanti e personale scolastico, affinché siano in grado di riconoscere i segnali di violenza e di intervenire tempestivamente.
- Un maggiore investimento in percorsi dedicati agli autori di violenza, perché c'è una questione evidente legata all'agonia del patriarcato: gli uomini, anche quelli più giovani, non riescono a convivere con la libertà e l'autonomia delle donne.

Per tutti gli interventi occorre partire dalla Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77. La Convenzione è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica. Il CEDAW, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna, adottata nel 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e, in particolare, la Convenzione di Istanbul, definiscono la violenza maschile contro le donne come un problema sociale strutturale, basato sulla disparità di potere tra uomini e donne, che affonda le proprie radici nella struttura patriarcale della società e che, ancora oggi, plasma l'immaginario e le pratiche di vita di tante donne e uomini nel nostro paese e nel mondo.

In particolare, occorre partire dalle definizioni contenute negli articoli 3 e 6 della Convenzione.

L'articolo 3 definisce "violenza contro le donne" come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, e comprende tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare alle donne danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia che si verifichino nella vita pubblica o privata.

E poi definisce la "violenza domestica" come tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o dell'unità domestica, o tra attuali o ex coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'aggressore condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

L'articolo 6 riguarda la Definizione di discriminazione e ribadisce il divieto di discriminazione nei confronti delle donne, evidenziando come queste subiscano e continuino a subire varie forme di discriminazione a causa del loro genere. Questo principio è fondamentale per la sua piena attuazione e per garantire che tutte le disposizioni della Convenzione siano interpretate ed applicate in modo da prevenire e contrastare qualsiasi forma di disparità basata sul genere.

Gli obblighi di non-discriminazione sono sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE all'articolo 21, così come il principio di uguaglianza tra donne e uomini all'articolo 23 e a quello sulla protezione dei bambini all'articolo 24. Così come la Costituzione italiana che sancisce il principio di uguaglianza richiamato nell'art.3.

Questi principi stabiliscono un quadro giuridico forte a livello europeo per la protezione contro ogni forma di discriminazione, inclusa quella di genere, e impongono agli Stati membri di garantire la piena attuazione di tali diritti nella legislazione e nella pratica.

In armonia con queste norme si sono delineate negli ultimi anni le strategie di intervento sia sul piano della protezione delle donne vittime di violenza che su quello della prevenzione, rivolte ad uno spettro ampio di soggetti, che parte dagli addetti ai lavori, fino a raggiungere la società nel suo complesso ed in particolare le giovani generazioni, coinvolte nella formazione scolastica e nelle campagne di sensibilizzazione.

L'Agenda 2030 dell'ONU, in particolare il Goal 5, nonché la Strategia per la parità di genere 2020-2025 dell'Unione europea e al suo interno il Piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere (EU Gender Action Plan - GAP III), hanno di recente rafforzato la cornice di riferimento alla prevenzione e al contrasto alla violenza sulle donne, che si inserisce nella più ampia azione di lotta alle discriminazioni e di sostegno all'empowerment femminile. La violenza maschile sulle donne, infatti, è solo la punta dell'iceberg di un assetto socioeconomico e culturale squilibrato, che limita la soggettività femminile e produce nei confronti delle donne diverse forme di discriminazioni e ostacoli.

La legge regionale contro la violenza sulle donne si colloca in questo quadro di indirizzi e azioni promossi a livello internazionale ed europeo e ad essi aderisce pienamente. L'asse portante della legge regionale è una visione della violenza di genere come esito di una cultura e di una organizzazione economica e sociale ancora fondata su relazioni storicamente diseguali tra il genere femminile e quello maschile, una visione stereotipata dei ruoli di uomini e donne, la permanenza di un sistema discriminatorio nel mondo del lavoro, la scarsa attenzione ad un linguaggio sessista che performa comportamenti sociali e comunicativi lesivi della dignità delle donne.

L'obiettivo è quello di contrastare la violenza maschile contro le donne e la cultura che la alimenta, mediante un Piano regionale di strategie di intervento che tengano insieme il tema della prevenzione della violenza con quello della protezione delle donne che la subiscono, mediante una governance pluri-livello, che coinvolga tutti i soggetti impegnati sul campo, sia istituzionali che del privato sociale. Uno dei tratti caratterizzanti la reale comprensibilità e applicabilità di un Piano regionale di contrasto della violenza è la chiarezza della visione che esprime. In un momento culturale come quello attuale, in cui è evidente il tentativo di affermare una visione della violenza maschile sulle donne come conseguenza di un generalizzato clima di violenza relazionale, il rischio è di normalizzarla e di perdere di vista la sua matrice, insita nella disparità di opportunità, di autonomia e di potere decisionale nella vita delle donne. È quindi più che mai necessario dare visibilità e valore al ruolo femminile.

L'attuale quadro normativo italiano prevede:

Legge 15 febbraio 1996, n. 66 "Norme contro la violenza sessuale" (cp artt.609bis-octies);

Direttiva Presidente del Consiglio "Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini", G.U. 21 maggio 1997;

Legge 3 agosto 1998, n. 269 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù”;

Legge 5 aprile 2001, n. 154 “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”;

Art. 76 comma 4-ter del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” che prevede la possibilità di patrocinio gratuito in deroga ai limiti di reddito per le vittime di reati riconducibili alla violenza di genere;

Legge 9 gennaio 2006, n. 7, “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 “Testo unico in materia di spese di giustizia”;

Codice penale: art. 583-bis (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili):

Legge 23 aprile 2009, n. 38, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori;

Legge 27 giugno 2013, n. 77, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011;

La c.d. legge sul femminicidio (d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in Legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di contrasto alla violenza di genere);

Art. 14, comma 6, della Legge 7 agosto 2015 n. 124, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” che prevede la possibilità per una donna, dipendente pubblica, vittima di violenza di genere e inserita in specifici percorsi di protezione, di chiedere il trasferimento in un’amministrazione di un comune diverso da quello in cui risiede;

l’Art. 1, comma 16, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” per cui nel piano triennale dell’offerta formativa di ogni scuola viene promossa la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e sensibilizzare sul tema studenti, docenti e genitori;

Art. 24 del D. lgs. 15 giugno 2015, n. 80 “Congedo per le donne vittime di violenza di genere”;

Art. 11 della Legge 7 luglio 2016, n. 122 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016. (16G00134)” che stabilisce il diritto all’indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti;

D. Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 “Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI”;

Legge 11 gennaio 2018, n. 4 “Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”;

Legge 19 luglio 2019, n. 69, “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”;

D.P.C.M. 17 dicembre 2020, “Reddito di libertà per le donne vittime di violenza”;

Legge 5 maggio 2022, n. 53 “Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere”;

Legge 24 novembre 2023 n. 168 “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”.

La normativa della Regione Campania prevede:

L.R. Campania 23/02/2005 n. 11 “Istituzione di centri e case di accoglienza ed assistenza per le donne maltrattate”;

L.R. Campania 11/02/2011 n. 2 “Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza in genere”;

L.R. Campania 21/07/2012 n. 22 “Norme per l’integrazione della rete dei servizi territoriali per l’accoglienza e l’assistenza alle vittime di violenza di genere e modifiche alla L. R. 27/01/2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania- Legge Finanziaria Regionale 2012)”;

L.R. Campania 03/08/2013 n. 9 “Istituzione del servizio di psicologia del territorio della Regione Campania”;

D.G.R. Campania 08/11/2016 n.616 “PO FSE Campania 2014-2020. ASSE II Inclusione sociale, Azione 9.2.3. Progetti integrati di inclusione attiva rivolti alle donne vittime di violenza”;

L.R. Campania 01/12/2017 n. 34 Interventi per favorire l’autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza”;

LR. Campania 26/10/2021 n. 17 “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne”;

Regolamento Regionale 08/06/2022 Campania n. 3 “Regolamento in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 17 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne;

Avviso Pubblico Multintervento: emanato dalla Regione Campania, prevede misure di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza, ai loro figli e agli orfani di femminicidio, attraverso l'erogazione di contributi economici sotto forma di voucher per affrontare le spese legate all'abitazione, alla formazione, all'inserimento lavorativo e al percorso scolastico.

Nel 2024 la Giunta regionale della Campania, con la delibera n.409, ha destinato 6 milioni di euro.

In particolare:

3 milioni per i Centri Antiviolenza

1 milione 460mila euro per le case rifugio

1 milione e 522mila per i voucher (linea A linea b)

53 mila euro per i Centri che si occupano degli autori di violenza

650 mila euro per le misure della legge 34 di cui: 150 mila per gli orfani di femminicidio, 450 mila per i figli vittime di violenza e 50 mila per il recupero degli uomini maltrattanti.

Con l'Avviso multintervento, la misura dei voucher conferma le due linee di intervento.

La Linea A, in favore delle donne vittime di violenza, prevede un sostegno economico (voucher fino ad € 3.000,00) a copertura dei costi sostenuti per:

1. canoni di locazione e utenze (sostegno abitativo);
2. fuoriuscita dal circuito della violenza (ogni altra spesa a ciò necessaria secondo le indicazioni contenute nell’Avviso);
3. formazione per inserimento e reinserimento lavorativo.

La Linea B prevede l’erogazione di un sostegno economico (voucher fino a massimo € 1.500,00 per ogni figlio) per il rimborso dei costi sostenuti per i figli delle donne vittime di violenza nonché orfani di vittime di femminicidio per:

1. interventi per il completamento del percorso scolastico;
2. attività extrascolastiche;
3. formazione per inserimento e reinserimento lavorativo.

Si rivolge a donne vittime di violenza ed ai loro figli, residenti in uno dei Comuni della Campania, prese in carico dai Centri Antiviolenza e/o dalle Case di Accoglienza e/o Rifugio e/o dai Servizi Sociali della Regione Campania .

La Regione Campania ha poi istituito un Fondo per supportare economicamente gli orfani di femminicidio, con l'obiettivo di favorire il loro percorso verso l'autonomia personale, economica, sociale e lavorativa. Il fondo prevede un contributo sotto forma di voucher, con un importo massimo di 7.200 euro all'anno, erogato mensilmente (massimo 600 euro al mese) fino al compimento del 24° anno di età o all'impiego lavorativo.

Alcune Asl hanno attivato i PDTA per i percorsi rosa nei Pronto Soccorso.

Sono misure strutturali che si rinnovano ogni anno e che prendono in carica le donne per accompagnarle nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, per assicurare loro libertà e autonomia.

Le misure finora messe in campo sono molteplici eppure siamo ancora lontani dall'obiettivo di un Cav ogni 10 mila abitanti previsto dalla Convenzione di Istanbul.

La Regione svolge un ruolo di indirizzo politico, definendo gli obiettivi strategici e le azioni da mettere in campo, fornendo sostegno al sistema attraverso appositi stanziamenti di bilancio, svolgendo funzioni di osservatorio sul fenomeno della violenza di genere nel territorio regionale e realizzando azioni di monitoraggio e valutazione delle azioni messe in campo.

L'obiettivo della proposta di legge è quella di perseguire il rafforzamento della governance del sistema regionale, anche in relazione al modello prefigurato dal Piano nazionale contro la violenza di genere, attraverso la piena integrazione ed il coordinamento delle diverse politiche regionali che possono agire con i propri ambiti di competenza a sostegno delle donne vittime di violenza e con la più ampia condivisione di obiettivi, interventi e azioni, promossa e coordinata dagli Assessorati con delega alle Pari opportunità, quello alle Politiche sociali , quello alle Attività produttive e quello alla Formazione in seno alla Giunta regionale.

Occorre formare, rafforzare e diffondere conoscenze e competenze a tutti i livelli, in maniera da sviluppare un approccio integrato e multidisciplinare per dare risposte ai bisogni rilevati ed emergenti, e promuovere una visione comune sulla violenza maschile e sulle azioni di prevenzione. Occorre una formazione integrata, così come prevede il Libro bianco per la formazione sulla violenza contro le donne, curato dal Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità.

Questo testo di legge, quindi, in attuazione del Piano nazionale contro la violenza maschile sulle donne, prevede l'istituzione di un tavolo permanente istituzionale regionale e la dotazione un Piano triennale regionale.

Il Piano triennale deve essere concertato, con il coinvolgimento e dell'ascolto diretto dei Centri antiviolenza, delle istituzioni, delle parti sociali, dei servizi che ogni giorno si impegnano nel combattere il fenomeno della violenza sulle donne, in un percorso partecipato, affinché si promuovano azioni efficaci sul piano operativo, ma anche il necessario cambiamento culturale .

A livello territoriale, il Piano deve rafforzare il coordinamento delle reti antiviolenza già presenti in ciascun territorio e promuovere una maggiore omogeneità degli interventi di prevenzione della violenza e di supporto alle donne che la subiscono. Riconosce infatti il valore del lavoro di rete, non solo per la sua operatività, efficacia e prossimità alle donne che subiscono violenza, ma anche il suo significato simbolico e politico, in quanto presuppone la volontà di assumere una responsabilità di coinvolgimento collettivo e continuativo di tutte le comunità locali.

I soggetti afferenti alle reti territoriali adottano, ove non si sia ancora provveduto, documenti condivisi quali protocolli, convenzioni o accordi, al fine di:

- condividere una analisi e una visione comune sulla violenza maschile e sulle azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere;
- adottare linee operative e definire procedure omogenee tra differenti organismi, nel rispetto delle diverse funzioni, per l'accoglienza e la presa in carico delle donne vittime di violenza, e dei minori figli/e delle vittime di violenza, con la definizione di un'equipe di professionisti referenti dei soggetti componenti la rete di accoglienza delle donne vittime di violenza e la condivisione di accordi e convenzione tra i Comuni, titolari della presa in carico delle donne vittime di violenza e Case e Centri antiviolenza.

Il Piano deve prevedere un rafforzamento della rete regionale affinché le azioni di prevenzione, protezione e sostegno alle donne siano sempre più capillari e connesse ai bisogni dei singoli territori. I Centri antiviolenza e le Case Rifugio sono nodi fondamentali, insieme ai Comuni, ai Servizi sociali e sanitari, e ancora alle Forze dell'ordine, ai Centri per uomini maltrattanti, oltre che alla scuola e al mondo dell'associazionismo e della cooperazione.

Sappiamo quanto sia urgente e necessario un cambiamento culturale profondo, per modificare quel substrato su cui si diffonde la violenza, non solo fisica. Per questo il Piano prevede azioni di sensibilizzazione e formazione in ambito scolastico, extrascolastico e campagne di comunicazione sul territorio per raggiungere tutta la cittadinanza.

È poi fondamentale essere al fianco delle donne vittime di violenza, con azioni sinergiche di protezione, e al contempo sostenendole perché ritrovino la loro autonomia, anche abitativa ed economica.

Il Piano per questo si propone di incrementare le azioni di sistema per tutte le donne e le ragazze, prevedendo anche azioni specifiche per le donne migranti.

Infine è importante non tralasciare l'aspetto della responsabilizzazione degli uomini autori di comportamenti violenti, continuando il lavoro di consolidamento della rete dei Centri pubblici che trattano i comportamenti violenti.

Il Testo è suddiviso in capi, consta 6 capi e di 26 articoli.

Nel Capo I, dedicato ai principi generali, l'articolo 1 reca principi e le finalità; l'articolo 2 contiene le definizioni volta a chiarire l'ambito applicativo dell'intervento normativo.

Il Capo II è dedicato alla Rete regionale contro la violenza definita anche "Rete regionale antiviolenza", con la funzione di coordinamento contro la violenza sulle donne tra tutti i soggetti istituzionali e non, coinvolti nel contrasto e nell'assistenza, prevedendo standard formativi uniformi e processi di informazione e formazione integrata indirizzati al personale socio sanitario, alle forze dell'ordine, agli studenti, agli insegnanti, al personale scolastico e alle organizzazioni sociali che operano per il contrasto alla violenza sulle donne e ai soggetti che operano nella comunicazione, per lo sviluppo di una cultura del reciproco rispetto e di una cittadinanza consapevole (art. 3).

All'articolo 4 è disposta l'articolazione dei servizi sul territorio attraverso apposite "Reti territoriali antiviolenza", organizzate in prima battuta dai comuni capoluogo e con possibilità di costituzione anche per altri comuni.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, nell'ambito dell'organizzazione sanitaria regionale, di una "Rete sanitaria antiviolenza", interconnessa con gli altri servizi deputati alla presa in carico delle vittime, con i soggetti del privato sociale e con gli Enti del Terzo settore.

Nell'ambito del servizio di pronto soccorso e dei DEA di I e II livello è disposta, inoltre, l'attivazione di un "codice rosa" (art. 6), aggiuntivo al codice di gravità di accesso del triage e visibile ai soli operatori sanitari.

All'articolo 7 è definito il percorso di tutela delle vittime di violenza e l'équipe multidisciplinare per la presa in carico.

L'articolo 8 prevede l'istituzione di un Tavolo regionale antiviolenza con l'obiettivo di assicurare la più ampia condivisione di finalità, metodi interventi e politiche del settore.

L'articolo 9 dispone la programmazione triennale degli interventi disposti a livello regionale per la prevenzione e il contrasto alle discriminazioni e alla violenza, tenuto conto anche delle azioni previste dalla legge regionale 34/2017, mediante un apposito Piano adottato dalla Giunta regionale.

Nel Capo III sono delineate le strutture di accoglienza e assistenza alle vittime di violenza e discriminazioni di genere: centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne maltrattate, o anche "Case rifugio" e introduce gli alloggi residenziali per la semi-autonomia (art. 10).

All'articolo 11 è previsto il Registro, composto dalla sezione per i centri antiviolenza e da quella per le case di accoglienza di cui alla legge regionale 11 febbraio 2011, n.2 con l'introduzione della sezione dedicata agli alloggi residenziali per la semi-autonomia.

Il Capo IV individua specifici interventi e azioni di carattere settoriale, tra cui:

- interventi di accoglienza, sostegno e percorsi per l'autonomia personale ed economica delle vittime di violenza di genere e dei loro figli ai sensi delle leggi regionali n. 34/2017 e n. 17/2021 (art.12);
- azioni di sensibilizzazione e prevenzione in ambito lavorativo, scolastico e formativo, nei luoghi di istruzione non formale, nei centri aggregativi, sportivi, culturali e di svago (art. 13);
- attività di informazione presso l'opinione pubblica delle attività previste dall'intervento normativo (art. 14);
- attività di formazione rivolte al personale operante nell'ambito della Rete regionale antiviolenza (art. 15);
- azioni di contrasto alla discriminazione di genere nella comunicazione (art. 16);
- interventi a favore dei minori vittime di violenza diretta o assistita (art. 17);
- interventi per il contrasto dei fenomeni della tratta e della riduzione in schiavitù (art.18);
- interventi per la prevenzione del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili (art.19);
- all'art. 20 sono previsti interventi per gli uomini maltrattanti
- all'art. 21 è prevista l'istituzione di una banca dati regionale telematica sulla violenza;
- l'art. 22 prevede la costituzione di parte civile della regione nei giudizi relativi a casi di violenza sulle donne;
- l'art. 23 prevede l'istituzione della giornata regionale commemorativa nel nome di Giulia, del piccolo Thiago e di tutte le donne vittime di femminicidio

Nel Capo V sono contenute le disposizioni finalizzate all'attuazione e al monitoraggio dell'intervento normativo. In particolare, l'articolo 24 reca un'elencazione dei provvedimenti attuativi in carico alla Giunta regionale e l'art. 25 prevede la clausola valutativa.

Il Capo VI è dedicato alle disposizioni finanziarie e finali. In particolare, la norma finanziaria è contenuta nell'articolo 26.

L'articolo 27 dispone l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.